

**Partners**

Dott. Giuseppe Fiabane  
Dott. Stefano Bordin  
Dott. Nicola Cendron  
Dott. Enrico Miotto  
Dott. Giocchino Pizzinat

**Collaboratori**

Dott. Marco Gottardo  
Dott.ssa Marilisa Rossi  
Dott.ssa Michela Vanin  
Dott. Mauro Benvenuti  
Dott. Leonardo Uliana

Treviso, 24 giugno 2021

**Circolare n. 10/2021**

Ai signori  
**CLIENTI**  
Loro Sedi

**Oggetto: Le novità della disciplina e-commerce in vigore dal 1° luglio 2021.**

Il Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2021 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo n. 83/2021, pubblicato in G.U. il 15 giugno 2021, in recepimento degli articoli 2 e 3 della Direttiva UE n. 2017/2455 in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Il decreto, molto atteso dagli operatori del commercio elettronico, modifica in particolare il DPR 633/72 ed il DL 331/93, riformando la disciplina delle vendite a distanza, introducendo nuovi obblighi per le piattaforme digitali che facilitano le vendite UE estendendo l'ambito applicativo del regime dello sportello unico, che da Mini One Stop Shop (MOSS) diventa One Stop Shop (OSS). Il regime speciale previsto per i servizi TTE (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) viene esteso ad una più vasta gamma di operazioni che comprenderanno le prestazioni di servizi B2C (vendite effettuate da soggetti con partita iva verso soggetti privati) UE e le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per le quali sarà possibile dichiarare e versare l'IVA dovuta in altri Stati UE nel solo stato di identificazione, mediante l'apposito portale web, senza che il soggetto passivo sia tenuto ad identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro in cui effettua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

In attesa della pubblicazione dei necessari chiarimenti, con la presente circolare si riepilogano sinteticamente le principali novità del c.d. "pacchetto e-commerce" che entreranno in vigore già dal 1° luglio 2021 e riguarderanno principalmente le vendite a distanza:

- intracomunitarie di beni – **regime OSS**;
- di merci importate di "modesto importo" – **regime IOSS**.

**Vendite a distanza intracomunitarie verso privati – regime OSS**

Il nuovo art. 38-bis, DL n. 331/93 definisce le vendite a distanza intra-UE come le cessioni di beni spediti e/o trasportati dal fornitore o per suo conto a partire da uno Stato UE diverso da quello di arrivo della spedizione, destinati a persone fisiche non soggetti passivi (soggetti privati), a soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72, DPR n. 633/72 oppure ad acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intra-UE e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (sono esclusi i beni soggetti ad accisa).

**Studio Fiabane & Partners**

via Lancieri di Novara, 3  
31100 Treviso (TV)

**M:** segreteria@studiofiabane

**W:** www.studiofiabane.it

**PEC:** fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

*Disciplina in vigore fino al 01/07/2021*

La disciplina previgente, e tutt'ora in vigore fino al 30 giugno 2021, prevede che, per le cessioni intracomunitarie verso cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e con trasporto a cura del cedente, fino a concorrenza della soglia prevista da ciascuno Stato, venga applicata l'IVA del Paese del cedente, salvo che lo stesso non abbia optato per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destino. Si ricorda che ogni Stato UE ha ad oggi la facoltà di identificare la propria soglia compresa tra i 35.000 € e i 100.000 €. Oltre tale soglia, si deve applicare l'IVA del Paese di destino con l'obbligo per il cedente di identificarsi nel Paese del cliente. Il superamento o meno della soglia secondo la vecchia disciplina deve quindi essere verificato per ciascuno stato.

Una prima novità è l'introduzione di una soglia unica complessiva annua di riferimento pari ad € 10.000 a decorrere dal 01.07.2021. Pertanto le sopraccitate vendite a distanza di beni intra-UE sotto la soglia di € 10.000 saranno tassate ai fini IVA nello Stato del fornitore. Per le vendite "oltre soglia" l'operazione dovrà scontare l'IVA nello Stato di destinazione dei beni. Si precisa che la soglia unica complessiva introdotta tiene conto sia delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, che delle eventuali prestazioni TTE verso privati di altri Stati membri. Al superamento della soglia scatta l'obbligo a identificarsi (direttamente o tramite rappresentante fiscale) in ciascuno degli Stati di destinazione dei beni al fine di poter provvedere all'assolvimento della relativa imposta IVA. In alternativa l'operatore ha la facoltà di provvedere alla dichiarazione ed il versamento dell'IVA su tali operazioni aderendo al regime speciale **OSS**.

Una volta individuato il luogo di destinazione dei beni e la relativa aliquota IVA sarà quindi possibile scegliere se identificarsi in tale Stato, direttamente o nominando un rappresentante fiscale, curando i relativi adempimenti IVA previsti nel Paese di consumo, oppure iscriversi al sistema OSS. Il sistema OSS consente ad un soggetto passivo di evitare di registrarsi nei singoli Stati di "consumo", assolvendo l'imposta nel solo Stato di identificazione, il quale provvederà a riversare l'IVA agli Stati competenti in cui l'imposta è dovuta.

L'applicazione del regime speciale non è automatica per chi supera la soglia di 10.000 € poiché l'OSS costituisce un regime facoltativo: al fine di programmare congruamente i tempi di operatività si deve considerare che gli effetti della registrazione decorrono dal 1° giorno del trimestre successivo alla relativa comunicazione di iscrizione. Si invitano quindi i clienti interessati a confrontarsi quanto prima con il professionista di riferimento.

Si segnala che in base a quanto riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate i soggetti già iscritti al MOSS al 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS dal 1° luglio 2021.

**Vendite a distanza di beni importati "di modesto valore"**

La nuova disciplina ha previsto l'eliminazione dal 1° luglio 2021 dell'esenzione IVA per le merci di valore trascurabile importate nell'UE (la franchigia era fissata fino all'importo di 22 €) mentre viene introdotto un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 € (Import One Stop Shop). Aderendo all'IOSS, l'importazione di beni di valore modesto, trasportati o spediti dal fornitore o per suo conto ad un privato in uno Stato membro, è esente da IVA. L'imposta viene riscossa presso l'acquirente come parte del prezzo, dichiarata e versata tramite lo sportello unico per le importazioni.

Dal 1° luglio 2021, tutti i beni importati nell'UE dovranno quindi essere sempre assoggettati ad IVA:

Valore intrinseco del bene	fino al 30/06/2021		dal 1/07/2021	
	Dazi doganali	IVA	Dazi doganali	IVA
Fino ad € 22	NON DOVUTI	NON DOVUTA	NON DOVUTI	SEMPRE DOVUTA
Da € 22,01 ad € 150	NON DOVUTI	DOVUTA	NON DOVUTI	
Oltre € 150	DOVUTI	DOVUTA	DOVUTI	

Il nuovo regime speciale "IOSS" è riservato alle vendite a distanza di beni importati. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica come un mercato virtuale (c.d. marketplace), una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore ad € 150, o facilita le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona fisica non soggetto passivo (privato), nel regime IOSS si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la vendita o la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni. Ciò significa che il c.d. soggetto agevolatore nel regime IOSS liquida direttamente l'IVA sull'apposita piattaforma.

Il sistema elettronico originariamente nato per la gestione dei già citati servizi TTE era denominato "mini sportello unico" ed ora viene aggiornato con il nuovo "sportello unico" che accoglierà i tre nuovi regimi speciali: OSS regime Ue, OSS regime non Ue e IOSS.

Tramite lo sportello unico potranno essere gestiti tutti gli adempimenti relativi ai regimi speciali e la relativa Dichiarazione IVA OSS che avrà periodicità trimestrale.

Possono registrarsi al regime OSS Ue:

- i soggetti passivi stabiliti nell'Unione che prestano servizi a privati in uno Stato membro in cui non dispongono di alcuna sede e/o che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- i soggetti passivi non stabiliti nell'Unione che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- le interfacce elettroniche considerate "fornitori presunti" per talune vendite a distanza intracomunitarie di beni e/o cessioni nazionali (art. 2-bis del DPR 633/72).

Il regime OSS non Ue, invece, è rivolto ai soggetti passivi non stabiliti nell'Unione che prestano servizi B2C nella Ue.

Infine, possono registrarsi all'IOSS tutti i soggetti passivi (stabiliti o meno nell'Unione, comprese le interfacce elettroniche) che effettuano vendite a distanza di beni importati da un territorio o un Paese terzo di valore non superiore a 150 euro. Tuttavia, i soggetti che non dispongono di una sede nell'Ue sono tenuti a nominare un intermediario (salvo che siano stabiliti in un Paese con cui l'Ue ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di IVA).

La definizione delle modalità operative di applicazione dei regimi speciali è demandata a successivi provvedimenti in corso di emissione. Si segnala che è possibile accedere a ulteriori informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-oss/infogen-regime-opzionale-oss-imprese>

Lo Studio rimane a disposizione per assistere ciascun cliente nella pianificazione e nell'implementazione delle procedure riassunte.

Cordiali saluti.

- Studio Fiabane & Partners -